

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA PER I TITOLARI DI CARTA DI CREDITO TOP TRAVELLER

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA PER “FURTO E SMARRIMENTO” E “PROTEZIONE ACQUISTI”

Polizza n. 545516, stipulata tra Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia (La “Società”) e Barclays Bank PLC (La “Contraente”). La Società è responsabile della completa gestione dei sinistri. Barclays Bank PLC non è società collegata di Chartis Europe S.A..

FURTO E SMARRIMENTO

CARTA ASSICURATA: la Carta valida emessa ed attivata da Barclays Bank PLC e per la quale valgono i benefici della presente polizza: Carta Barclaycard Top Traveller Visa.

ASSICURATO: Il titolare della Carta Barclaycard Top Traveller Visa, cliente di Barclays Bank PLC, in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/2005.

CARTA ASSICURATA: la Carta valida emessa e attivata da Barclays Bank PLC e per la quale valgono i benefici della presente polizza;

FURTO AGGRAVATO: furto aggressione o effrazione (con scasso);

FURTO SEMPLICE: sottrazione della Carta Assicurata senza violazione o distruzione di qualsiasi meccanismo di chiusura, o senza qualsiasi violenza o minaccia fisica esercitata da terzi nei confronti dell'Assicurato;

AGGRESSIONE: qualunque minaccia fisica o violenza fisica da un terzo con l'intenzione di privare l'assicurato dei propri beni;

EFFRAZIONE: forzatura, manomissione o distruzione di qualunque meccanismo di chiusura;

SINISTRO: le perdite pecuniarie dirette subite dall'Assicurato per le quali è prestata la garanzia assicurativa. Le perdite pecuniarie risultanti da una serie di utilizzi fraudolenti con la stessa Carta Assicurata saranno considerati come un unico e solo sinistro;

UTILIZZO FRAUDOLENTO: qualsiasi utilizzo fraudolento di una Carta bancaria ad esclusione degli utilizzi effettuati dall'Assicurato o da parte del coniuge, del convivente more uxorio, dei genitori, dei discendenti, nonché da parte di qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

ANNO ASSICURATO: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della garanzia Furto e Smarrimento.

OGGETTO DELLA GARANZIA “FURTO E SMARRIMENTO”

La presente garanzia ha per oggetto le perdite pecuniarie sopportate dall'Assicurato a seguito di addebiti risultanti solamente e direttamente dall'utilizzo fraudolento della Carta Assicurata smarrita o rubata dopo l'attivazione della Carta, purché si tratti di:

- pagamenti di prestazioni di servizi o di acquisti di beni con presentazione ed utilizzazione della suddetta Carta Assicurata.

PERIODO DI GARANZIA

24 ore dal momento in cui è stato commesso il furto o si è verificato lo smarrimento, ovvero 24 ore dal momento in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

MASSIMALE

Il massimale per Assicurato è di Euro 150,00 per Carta Assicurata e per Anno Assicurato.

ESCLUSIONI

Sono escluse dalla presente garanzia le richieste di indennizzo derivanti da:

- I Sinistri che si verificano prima che il titolare attivi Carta Assicurata;
- I Sinistri causati da dolo dell'Assicurato o da parte del coniuge, il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente;

Sono inoltre escluse le perdite subite dall'Assicurato:

- Per mancata segnalazione di “blocco” al Contraente secondo le modalità stabilite dallo stesso Contraente entro 24 ore dal momento del furto o dello smarrimento della Carta Assicurata;
- Per funzionamento difettoso o errori di programmazione del sistema di pagamento della Carta Assicurata;
- Successivamente allo scadere dell'anno assicurato.

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo;
- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni o altri sconvolgimenti da parte della natura.

Sono inoltre escluse:

- a) Le perdite pecuniarie dovute a operazioni eseguite dopo la richiesta di blocco della Carta Assicurata da parte dell'Assicurato;
- b) Le perdite pecuniarie dovute a operazioni realizzate oltre la soglia di autorizzazione (floor limit) senza la ricezione dell'autorizzazione necessaria;
- c) Le perdite pecuniarie dovute all'utilizzo della Carta Assicurata le cui chiavi di sicurezza siano state violate;
- d) Le perdite pecuniarie dovute ad un malfunzionamento o ad un problema tecnico dei distributori automatici di denaro contante;
- e) Le perdite pecuniarie dovute direttamente alla colpa, alla negligenza o al dolo di un Terzo che sia:
 - L'esercente che accetta il pagamento con la Carta Assicurata;
 - Le istituzioni finanziarie o ogni fornitore esterno che interviene nel trattamento delle operazioni relative alla Carta Assicurata, sia che si tratti di autorizzazione al pagamento che di blocco della Carta Assicurata.
- f) Le perdite pecuniarie dovute alla violazione da parte dell'Assicurato degli obblighi previsti nel contratto di emissione e di utilizzo della Carta Assicurata stabilite dal Contraente.

OBBLIGHI A CARICO DEL TITOLARE

Nel caso di smarrimento, furto, l'Assicurato è tenuto a telefonare immediatamente al numero telefonico della Banca entro 24 ore da quando si è verificata la perdita ovvero entro 24 ore da quando è venuto a conoscenza del furto o dello smarrimento della Carta Assicurata, facendo seguito con conferma mediante lettera raccomandata o equivalente da inviarsi alla Banca entro le 48 ore successive, corredata da copia della denuncia presentata alle Autorità competenti. L'Assicurato è responsabile di ogni conseguenza dannosa causata dall'indebito o illecito uso della Carta a seguito degli eventi di cui sopra fino al momento della comunicazione di cui sopra al Contraente e salvo comunque che l'Assicurato abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave ovvero non abbia osservato le disposizioni contrattuali relative alla Carta Assicurata.

PROTEZIONE ACQUISTI

La garanzia "Protezione Acquisti" fornita da Chartis Europe si applica automaticamente ai titolari di Carte Barclaycard Visa che attiveranno la Carta stessa. Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente polizza:

ASSICURATO: il titolare della Carta Barclaycard Top Traveller Visa, cliente di Barclays Bank PLC, in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/2005;

CARTA ASSICURATA: Carta Barclaycard Top Traveller Visa valida, emessa ed attivata da Barclays Bank PLC e per la quale valgono i benefici della garanzia qui specificata;

BENI ASSICURATI: tutti i beni materiali interamente o parzialmente * acquistati dall'Assicurato, il cui valore di acquisto sia superiore a Euro 75,00 con la Carta Barclaycard Top Traveller Visa emessa ed attivata da Barclays Bank PLC, ad eccezione di:

- gioielli o gemme;
- animali e piante;
- denaro contante, valuta estera, Travelers Cheques, biglietti di viaggio o di trasporto, biglietti per spettacoli, titoli o altri strumenti negoziabili;
- beni di consumo, cibi o bevande;
- qualsiasi oggetto venduto come parte di un intero **;
- veicoli motorizzati nuovi o usati;
- telefoni cellulari.

TERZI: qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente;

FURTO AGGRAVATO: furto aggressione o effrazione (con scasso);

FURTO SEMPLICE: sottrazione del bene assicurato senza violazione o distruzione di qualsiasi meccanismo di chiusura, o senza qualsiasi violenza o minaccia fisica esercitata da terzi nei confronti dell'Assicurato;

AGGRESSIONE: qualunque minaccia fisica o violenza fisica da un Terzo con l'intenzione di privare l'assicurato dei propri beni;

EFFRAZIONE: forzatura, danni o distruzione di qualunque meccanismo di chiusura;

DANNO ACCIDENTALE: i danni esteriormente visibili che pregiudichino il funzionamento dell'apparecchio in garanzia, generato da cause esterne improvvise ed imprevedibili;

GIOIELLO: qualsiasi oggetto abitualmente indossato da una persona, formato in tutto o in parte da metallo prezioso e/o pietre preziose;

ANNO ASSICURATO: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della garanzia Protezione Acquisti.

* Quando il prezzo d'acquisto è stato pagato solo parzialmente con la Carta Assicurata, il sinistro sarà indennizzato proporzionalmente al prezzo totale.

** Paio o serie di oggetti: se il bene Assicurato consiste in articoli venduti in coppia o in serie e, a seguito della perdita, si possa provare che detti articoli non possano più essere utilizzati e non possano essere sostituiti singolarmente, in tal caso la garanzia verrà applicata all'intero o serie di articoli.

OGGETTO DELLA GARANZIA "PROTEZIONE ACQUISTI"

- In caso di Furto Aggravato l'oggetto della garanzia è il rimborso dell'Assicurato all'Assicurato, entro il limite del massimale, del Bene Assicurato del prezzo d'acquisto del Bene Assicurato del bene rubato.
- In caso di Danno Accidentale l'oggetto della garanzia è il rimborso delle spese di riparazione del bene danneggiato o del prezzo di acquisto del bene se i costi di riparazione sono superiori al prezzo originale d'acquisto o se il bene non può essere riparato.

PERIODO DI GARANZIA

Il Furto Aggravato deve essere commesso entro 90 giorni dalla data di acquisto o di consegna (incluso il giorno di acquisto o di consegna). Il Danno Accidentale deve verificarsi entro 90 giorni dalla data di acquisto o di consegna (incluso il giorno di acquisto o di consegna).

MASSIMALE

Il massimale per Assicurato per Carta Assicurata è di Euro 1.000,00 per ogni singolo sinistro indennizzabile e di Euro 3.000,00 in aggregato per un periodo di 12 mesi dalla data di decorrenza della garanzia Protezione Acquisti.

ESCLUSIONI

Sono escluse dalla presente garanzia le richieste di indennizzo derivanti da:

- Qualsiasi azione intenzionale o dichiarazione fraudolenta commessa dall'Assicurato o dal coniuge, dal convivente more uxorio, dai discendenti o da altro parente o affine con lui convivente;
- Perdita o smarrimento del Bene Assicurato;
- Furto diverso da quello con violenza o con scasso. Il furto semplice è escluso;
- Embargo, confisca, sequestro o distruzione su ordine di un governo o della pubblica autorità;
- Danni causati da guerra civile o internazionale, sommossa civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione o terrorismo o causa di forza maggiore;
- Disintegrazione del nucleo dell'atomo o radiazioni ionizzanti.

Sono inoltre escluse dalla garanzia Danno Accidentale:

- Il mancato funzionamento, il guasto, i difetti imputabili a cause di origine interna, i vizi di fabbricazione, i vizi occulti, quanto derivante da usura dei componenti qualunque ne sia la causa;
- i danni causati a parti esterne dell'apparecchio in garanzia che non ne pregiudicano il funzionamento (ad esempio rigature, graffi e scalfitture);
- il mancato funzionamento (panne) generato da modifiche delle caratteristiche di origine dell'apparecchio;
- i danni occorsi durante la spedizione, il trasporto o la movimentazione del venditore;
- i danni causati o derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni di utilizzo o dalle avvertenze del costruttore;
- i danni coperti dalla garanzia del costruttore e/o del distributore.

SINISTRI - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ

Non appena l'Assicurato sia in grado di rilevare il furto del bene assicurato, dovrà:

- verbalizzare l'accaduto alle autorità di polizia entro le 48 ore successive al verificarsi del furto;
- notificare immediatamente l'accaduto al Servizio Liquidazione Danni di Chartis Europe telefonando al numero 06 42 115 732;
- inviare il modulo di denuncia del sinistro a:

Chartis Europe – Servizio Liquidazione Danni – presso Inter Partner Assistenza Servizi Spa – Via Antonio Salandra 18 – 00187 Roma (RM) compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste dal Servizio Assistenza. Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subito alla Società. L'Assicurato dovrà presentare tutta la documentazione necessaria per valutare la richiesta di risarcimento come da indicazioni riportate sul modulo di denuncia del sinistro.

www.barclaycard.it

RECLAMI E INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Eventuali reclami andranno indirizzati a:

a) Se riguardanti il rapporto contrattuale assicurativo, tramite lettera raccomandata A/R, da inoltrare, a discrezione dell'assicurato, ai seguenti indirizzi:

Barclays Bank PLC: Servizio Clienti - Viale Forlanini, 23 - 20134 Milano oppure telefonare al numero verde 800 080.030.

Società Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Reclami - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano se riguardanti la gestione dei sinistri relativi alle garanzie assicurative protezione acquisti devono essere inoltrati per iscritto alla Società Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Reclami - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano - telefax 023690222.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'autorità di vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta, in tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente ed il contraente.

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA PER "GARANZIA VIAGGIO", "SICURI ONLINE" E "MIGLIOR PREZZO"

Polizza n. IML0000013, stipulata tra Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia (la Società) e Barclays Bank PLC (La Contraente). La Società è responsabile della completa gestione dei sinistri. Barclays Bank PLC non è società collegata di Chartis Europe S.A..

GARANZIA VIAGGIO

La "Garanzia Viaggio" fornita dalla Società si applica automaticamente ai titolari di Barclaycard Top Traveller Visa valida, emessa e attivata da Barclays Bank PLC. Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente garanzia:

ATTIVAZIONE COPERTURA: l'attivazione di ogni singola copertura è subordinata al pagamento del titolo di viaggio o del diritto all'uso del mezzo di trasporto completamente effettuato a mezzo di Carta Assicurata.

CARTA ASSICURATA: la carta Barclaycard valida emessa e attivata da Barclays Bank PLC e per la quale valgono i benefici della presente polizza: Barclaycard Top Traveller Visa.

FAMILIARE: il coniuge, i genitori o figli a carico di età inferiore ai 23 anni purché studenti, sempre che compresi nello Stato di Famiglia.

CAPITALE ASSICURATO: capitale pari ad € 250.000 previsto per la Carta Assicurata utilizzata per l'attivazione della copertura.

BENEFICIARIO: il Titolare della Barclaycard Top Traveller Visa nonché i titolari delle carte aggiuntive Barclays Bank PLC o il soggetto designato ad incassare l'indennità prevista in caso di morte dell'Assicurato. Un Assicurato può cambiare il beneficiario designato in ogni momento, senza il consenso del beneficiario designato, fornendo una richiesta scritta di variazione alla Società. Ogni comunicazione di designazione o cambio di beneficiario dovranno essere inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevuta all'indirizzo indicato. In mancanza di quanto sopra i beneficiari si intenderanno gli eredi legittimi o testamentari.

VIAGGIO ASSICURATO: ferma l'attivazione della copertura e fatte salve le disposizioni di cui all'art.2 del presente Allegato, si intende Viaggio Assicurato il periodo di tempo che intercorre dal momento in cui l'Assicurato, una volta giunto alla destinazione finale del viaggio, scende dal Vettore Comune fino al momento in cui risale sul Vettore Comune per fare ritorno al luogo di abitazione principale sede di lavoro. Un viaggio deve essere di almeno 100 km, considerando la distanza dal luogo abituale di abitazione principale o sede di lavoro alla destinazione finale, per essere considerato Viaggio Assicurato. Il viaggio normale ed abituale dall'abitazione del Titolare al suo luogo di lavoro e viceversa non possono essere considerati un Viaggio Assicurato in nessun caso. Le coperture assicurative prestate durante un Viaggio Assicurato sono valide esclusivamente per massimo 90 giorni a far data dall'inizio dello stesso.

VIAGGIO D'AFFARI: Viaggio Assicurato effettuato esclusivamente per ordine e conto dell'Azienda presso la quale è occupato l'Assicurato o, in caso di libero professionista, riconducibile esclusivamente a motivi di lavoro. Si intendono esclusi tutti i viaggi giornalieri da e per l'ufficio, i viaggi effettuati durante i permessi, le assenze e le vacanze, indipendentemente dalla distanza e dalla durata.

VIAGGIO DI PIACERE: ogni Viaggio Assicurato non d'affari (vedere definizione di Viaggio d'Affari) compiuto durante le vacanze, senza limitazioni di durata e di distanza minima.

ESTERO: qualsiasi Nazione diversa da quella ove si trovi il luogo di abitazione principale dell'Assicurato, con l'esclusione comunque della Nazione in cui abbia residenza l'Assicurato e di quella di emissione della Carta Assicurata che ha attivato la copertura.

COMPLICAZIONI GRAVIDANZA: si riferisce a quelle condizioni che richiedano la permanenza in ospedale le cui diagnosi sono distinte dalla gravidanza, ma sfavorevolmente condizionate dal concepimento e/o causate dalla gravidanza stessa. Queste condizioni includono nefriti, nefrosi, scompensi cardiaci, minaccia d'aborto e condizioni mediche e chirurgiche simili o di gravità paragonabile. La definizione Complicazione della Gravidanza include anche il taglio cesareo, la gravidanza extra-uterina e l'aborto spontaneo. Nelle complicazioni della gravidanza non sono incluse le manifestazioni neurovegetative del primo trimestre, l'ipertensione gravida, la pre-eclampsia e quelle condizioni associate alla gestione di una gravidanza difficile che non costituiscono una complicazione nosologica distinta dalla gravidanza stessa.

ISTITUTO DI CURA: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privato, regolarmente autorizzati al ricovero di malati. Restano esclusi gli stabilimenti termali, case di convalescenza e/o Istituti simili.

RICOVERO: la permanenza dell'Assicurato in un Istituto di Cura per un periodo di almeno 24 ore consecutive e/o la Degenza che abbia comportato almeno un pernottamento.

GIORNO DI DEGENZA: la permanenza dell'Assicurato in un Istituto di Cura per un periodo di almeno 24 ore consecutive e/o la Degenza che abbia comportato almeno un pernottamento, restando inteso che il giorno di dimissioni dall'Istituto di Cura non è inteso come giorno di degenza.

INFORTUNIO: è considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure un'inabilità temporanea.

MALATTIA: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, clinicamente ed oggettivamente constatabile e che avvenga durante il viaggio dell'Assicurato.

MALATTIA IMPROVVISA/IMPREVISTA: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.

MALATTIA PREESISTENTE: ogni malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti al viaggio dell'Assicurato.

MEDICO: laureato in medicina ed in possesso di abilitazione ad esercitare la professione. Il medico non può essere l'Assicurato o una persona che ha una relazione di parentela con l'Assicurato.

VETTORE COMUNE: per Vettore Comune si intendono i taxi e gli aerei, i treni, i traghetti, le navi e i bus appartenenti a Compagnie che operino sotto licenza di trasporto pubblico di passeggeri e che siano autorizzati ad esercitare tale attività ai sensi di legge. Nella definizione si intendono compresi voli c.d. "Charter". Si intendono sempre e comunque esclusi gli Hovercraft e gli elicotteri.

MEZZI DI TRASPORTO DI LINEA: ogni Vettore Comune con licenza di trasporto pubblico di passeggeri autorizzato ad esercitare tale attività ai sensi di legge.

BAGAGLIO PERSONALE: per bagaglio personale si intende il vestiario e gli oggetti personali, le valigie i bauli e altri contenitori, utilizzati dall'Assicurato nel suo viaggio, si intendono inclusi anche quelli acquistati durante il viaggio stesso.

GUERRA: per Guerra si intende guerra dichiarata o no, ogni attività di guerra, incluso l'uso di forza militare da parte di uno Stato sovrano per raggiungere fini economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali, religiosi o qualsiasi altro scopo.

TERRORISMO: per Atto Terroristico si intende l'uso effettivo o minacciato di forza o violenza diretta a causare danni a cose o persone o a mettere in pericolo la vita umana o le proprietà, sia verso singoli individui che contro beni di proprietà o governi in genere, con o senza il dichiarato obbiettivo di perseguire interessi economici, etnici, nazionalistici, politici, razziali o religiosi, quantunque tali interessi siano palesati o meno. Furti, rapine o altri atti criminali esclusivamente commessi per scopi personali e ogni altro atto criminale riconducibile esclusivamente a precedenti rapporti interpersonali tra l'esecutore di tali atti e la vittima non sono considerati Atti Terroristici. Nella definizione di Terrorismo rientra comunque ogni atto provato o riconosciuto come tale dal Governo del luogo ove si sono esplicati gli effetti dell'atto.

OGGETTO DELLA "GARANZIA VIAGGIO"

Si rimanda alle disposizioni contenute nelle seguenti sezioni:

Sezione Infortuni:

A) Copertura - Vettore Comune

B) Copertura - Noleggio Auto

Sezione Inconvenienti Viaggio:

C) Copertura - Ritardo Bagaglio

D) Copertura - Ritardo Volo

E) Copertura - Annullamento Volo.

Sezione Diaria da Ricovero:

F) Copertura - Diaria da ricovero giornaliera

Le garanzie descritte in questo documento di polizza potranno essere applicate solo se l'Assicurato ha attivato le coperture in base alla modalità, alle condizioni e ai termini previsti dal presente contratto di assicurazione. Le garanzie del presente contratto di assicurazione cesseranno automaticamente allo scadere del 90° giorno seguente al giorno in cui l'Assicurato lascia la sua abitazione principale per intraprendere un viaggio coperto dalla presente assicurazione. Le coperture valgono in tutto il mondo dove non specificato diversamente.

SEZIONE INFORTUNI

Coperture automatiche infortuni

L'assicurazione di cui alla presente sezione vale per gli infortuni subiti dall'Assicurato mentre lo stesso:

Vettore Comune: viaggia esclusivamente come passeggero a bordo di un Vettore Comune che effettui un tragitto superiore a 100 km, quando il costo totale del biglietto è stato pagato con Carta Assicurata. L'assicurazione decorre dal momento in cui l'Assicurato sale sul mezzo di trasporto fino al momento in cui ne scende. La copertura è estesa al viaggio compiuto a bordo di un mezzo di trasporto di linea dall'abitazione principale o sede di lavoro (considerando l'ultima ubicazione lasciata) fino al punto di partenza del Vettore Comune, e viceversa al ritorno a casa o in ufficio (considerando la prima ubicazione raggiunta). Questa estensione è valida anche se il biglietto per il viaggio fino al punto di partenza del Vettore Comune, e viceversa, non è stato pagato con la Carta Assicurata.

Noleggio Auto: viaggia come passeggero o conducente a bordo di un'auto presa a noleggio a condizione che il costo totale del noleggio sia stato pagato con la Carta Assicurata.

Le coperture di cui alla presente sezione si intendono operanti anche in caso di colpa grave dell'Assicurato.

Garanzie prestate a seguito di infortunio.

Premesso che sono considerati infortuni anche:

1. l'asfissia non di origine morbosa;
2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
3. l'annegamento;
4. l'assideramento o il congelamento;
5. i colpi di sole o di calore.
6. le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie.

Vengono prestate le seguenti garanzie al verificarsi degli eventi regolati dalla presente sezione:

i) Indennizzo Morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifica entro 24 mesi dalla data dello stesso, la Società liquida ai beneficiari designati il capitale assicurato previsto di euro 250.000 per la Carta Assicurata utilizzata per l'attivazione della copertura. In difetto di designazione la somma assicurata viene corrisposta agli eredi dell'assicurato in parti uguali. La Società dà atto che ove l'Autorità Giudiziaria competente dichiara, ai sensi del proprio Ordinamento Giuridico, la morte presunta dell'Assicurato a seguito di infortunio e gli aventi diritto provino che l'infortunio è indennizzabile ai termini di polizza, la stessa è equiparata a tutti gli effetti del presente contratto alla morte fisica. Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle somme pagate e relative spese e l'Assicurato stesso potrà fare valere idiritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili anomala della presente polizza.

ii) Indennizzo per Invalidità Permanente Totale

Se l'infortunio ha per conseguenza una delle seguenti lesioni e questa si verifica entro 24 mesi dalla data dello stesso, in base al capitale assicurato previsto di euro 250.000 per la Carta Assicurata utilizzata per l'attivazione della copertura, la Società liquida, per la perdita totale:

della vista da un occhio e di un arto superiore o di un arto inferiore	100% del capitale assicurato
di un arto inferiore e di un arto superiore	100% del capitale assicurato
di due o più arti	100% del capitale assicurato
della vista da entrambe gli occhi	100% del capitale assicurato
dell'uso della parola e dell'udito da entrambe le orecchie	100% del capitale assicurato
della vista da un occhio	50% del capitale assicurato
di un arto inferiore o di un arto superiore	50% del capitale assicurato

L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il 100% del capitale assicurato pari a euro 250.000. Per perdita totale della vista si intende la totale ed irrecuperabile perdita della facoltà visiva. Per perdita di un arto inferiore si intende la perdita anatomica dello stesso al di sopra della caviglia. Per perdita di un arto superiore si intende la perdita anatomica dello stesso al di sopra del polso. Per perdita totale dell'uso della parola e dell'udito si intende la totale ed irrecuperabile perdita della facoltà di parlare e di udire.

iii) Inabilità Totale 12 Mesi

Se in conseguenza di un infortunio, ed entro 24 mesi dalla data dello stesso, l'Assicurato si trovane nella totale incapacità fisica di svolgere qualsiasi attività o occupazione e tale incapacità perduri, senza soluzione di continuità, per un periodo di 12 mesi consecutivi, la Società liquida il 100% del Capitale Assicurato di euro 250.000 previsto per la Carta Assicurata utilizzata per l'attivazione della copertura. La presente garanzia non vale per gli Assicurati di età inferiore ai 18 anni. In caso di infortunio indennizzabile ai sensi del punto ii) Indennizzo per Invalidità Permanente Totale, la presente garanzia non è operante.

www.barclaycard.it

Cumulo di indennità.

Le indennità per "Inabilità Temporanea 12 mesi" non è cumulabile con quella di "Invalidità Permanente Totale". Dopo il pagamento di un'indennità per "Invalidità Permanente Totale" o per "Inabilità Temporaneatotale 12 mesi", se entro 24 mesi dall'infortunio ed in conseguenza dell'invalidità l'assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi la differenza fra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all'invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Persone non assicurabili

L'assicurazione non vale se l'Assicurato è persona affetta da alcoolismo, tossicodipendenza, epilessia, AIDS o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organico cerebrali, forme maniaco-depressive, stati paranoici. L'assicurazione cessa col manifestarsi di una delle predette condizioni.

Esclusioni sezione infortuni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- a) dalla guida o uso di mezzi di locomozione aerei e subacquei, salvo quanto previsto dalla presente sezione;
- b) durante l'arruolamento volontario, il richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
- c) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- d) dalla pratica a livello professionistico di sport in genere;
- e) dalla pratica, anche se a titolo non professionistico, di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o ghiacciai, speleologia, salti dal trampolino con scio idroski, sci acrobatico, bob, rugby, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere (deltaplani, ultraleggeri e simili);
- f) dalla partecipazione a competizioni (e relative prove) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura;
- g) dalla partecipazione a competizioni (e relative prove) ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- h) da ubriachezza o psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- i) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- j) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- k) da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti; da contaminazioni dovute ad agenti chimici o biologici;
- l) dalla partecipazione a imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: regate oceaniche, sci estremo, ecc.);
- m) da AIDS;
- n) da guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, uso di forza militare, colpo di Stato o rovesciamento di qualsiasi tipo di Regime;
- o) da uso di forze militari al fine di intercettare, prevenire o ridurre l'effetto di qualsiasi Atto Terroristico conosciuto o sospettato.

Denuncia del sinistro

La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono corredata di Certificato medico deve essere fatta per iscritto alla Società all'indirizzo indicato entro 5 giorni dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente l'Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni.

SEZIONE INCONVENIENTI VIAGGIO

Operatività delle Garanzie

Le garanzie di cui alla presente sezione sono operanti unicamente se il biglietto del viaggio aereo (volo) soggetto a ritardo o annullamento o a bordo del quale viaggiava il bagaglio non consegnato sia stato interamente pagato a mezzo della Carta Assicurata. Si considera unico viaggio aereo il percorso indicato sul biglietto comprese le eventuali connessioni. I limiti di indennizzo riportati nella presente sezione si intendono per Carta e per viaggio aereo indipendentemente dal numero di persone che usufruiscono di titoli di viaggio acquistati con la Carta di Credito che ha attivato la copertura.

Ritardo bagaglio (C)

Nel caso in cui il Bagaglio Personale che viaggia a seguito dell'assicurato, che è stato presentato al check-in in custodia della linea aerea commerciale sul cui aereo stava viaggiando l'Assicurato stesso, non dovesse arrivare a destinazione entro 4 ore dopo l'orario di arrivo dell'Assicurato alla destinazione indicata sul biglietto aereo, la Società rimborserà all'Assicurato fino al massimale di euro 1.500,00. La Società rimborserà le spese relative agli acquisti di vestiario o accessori di toilette per rimpiazzare vestiario e toilette indispensabili al proseguimento del viaggio. Sono ammessi ad indennizzo esclusivamente i ritardi occorsi ad aeromobili di quelle linee aeree che dispongono di un orario ufficiale per destinazioni servite regolarmente. L'Assicurato dovrà fare il possibile per recuperare il suo bagaglio e quello degli altri assicurati che eventualmente lo accompagnano.

Esclusioni - Ritardo bagaglio (C)

Non si procederà a liquidare alcun indennizzo:

- 1) per reclami non dichiarati a persone competenti della compagnia aerea non appena l'Assicurato viene a conoscenza che il bagaglio è in ritardo o è andato perduto;
- 2) per ogni capo d'abbigliamento o articoli da toilette che l'Assicurato ha acquistato più di 4 giorni dopo il momento reale del suo arrivo all'aeroporto di destinazione;
- 3) quando il ritardo del bagaglio avviene nel viaggio di ritorno al luogo di abitazione principale o sede di lavoro dell'Assicurato e comunque nell'ultima tratta di ritorno;
- 4) per acquisti fatti dopo la consegna del bagaglio all'Assicurato da parte della compagnia aerea, confisca od espropriazione su ordine di ogni autorità pubblica o di governo;
- 5) per ogni ritardo o mancata consegna del bagaglio derivante da guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, uso di forza militare, colpo di Stato o rovesciamento di qualsiasi tipo di Regime;
- 6) per ogni ritardo o mancata consegna del bagaglio derivante da uso di forze militari al fine di intercettare, prevenire o ridurre l'effetto di qualsiasi Atto Terroristico conosciuto o sospettato;
- 7) derivante dal fatto che l'operatore turistico, la compagnia aerea o qualsiasi altra società, ditta o persona diventi insolvente ovvero non sia in grado di o non intenda adempiere a uno qualsiasi dei suoi obblighi.

Denuncia Ritardo bagaglio (C)

Il sinistro deve essere denunciato entro 21 giorni da quello in cui è avvenuto il ritardo o la mancata consegna del bagaglio. L'Assicurato dovrà immediatamente notificare al Vettore dell'aeroporto di arrivo il ritardo o la perdita del bagaglio. Per ottenere il risarcimento bisognerà trasmettere alla Società all'indirizzo indicato le ricevute delle spese sostenute a seguito del ritardo o della perdita del bagaglio, un Certificato del Vettore che certifichi che il bagaglio non è stato consegnato entro le 4 ore successive all'arrivo all'aeroporto di destinazione, carta di imbarco e il tagliando di reclamo (P.I.R.) rilasciato dalla Compagnia Aerea.

Ritardo Volo (D) e Annullamento del Volo (E)

La presente garanzia è operante nel caso in cui, il viaggio aereo prenotato dall'Assicurato e regolarmente confermato, subisca oltre 4 ore di ritardo rispetto all'orario

www.barclaycard.it

ufficiale del vettore aereo. Detta garanzia è operante esclusivamente nei seguenti casi e purché l'Assicurato abbia pagato il costo del passaggio aereo a mezzo addebito sulla Carta Assicurata:

- 1) nel caso in cui l'Assicurato non è ammesso ad un viaggio aereo precedentemente prenotato e regolarmente confermato a seguito di un "eccesso di prenotazione" (overbooking) e subisca un ritardo di oltre 4 ore rispetto all'orario stabilito per il viaggio prenotato.
- 2) nel caso di ritardo superiore a 4 ore del volo rispetto all'orario ufficiale del vettore aereo.
- 3) nel caso in cui il volo sia cancellato e posticipato di oltre 4 ore dall'orario previsto.
- 4) nel caso in cui il ritardo del volo su cui viaggia l'Assicurato provochi allo stesso la perdita di un volo di coincidenza, senza che ve ne sia un altro disponibile nelle 4 ore successive.

Al verificarsi di una delle precedenti condizioni, l'Assicurato riceverà un rimborso fino al massimale previsto per la Carta Assicurata che ha attivato la copertura. Si rimborsano le spese sostenute per gli acquisti necessari ed indispensabili purché gli stessi siano effettuati utilizzando la Carta Assicurata e si riferiscano a pasti, ristoro, spese di hotel e spese da e per l'aeroporto. Sono ammessi ad indennizzo esclusivamente i ritardi occorsi agli aeromobili di quelle linee aeree che dispongono di un orario ufficiale per destinazioni servite regolarmente. Si precisa che saranno ammessi ad indennizzo anche i ritardi dovuti alla temporanea sospensione del servizio di qualsiasi aereo dovuti a nebbia, purché non ne sia stato dato avviso ufficiale almeno 3 ore prima dell'orario ufficiale di partenza dell'aeromobile.

Limite di indennizzo - Ritardo Volo (D) e Annullamento del Volo (E)

Il limite di indennizzo per Carta per le garanzie Ritardo Volo/Annullamento Volo è di euro 500,00 per tutte le tratte indicate sul biglietto del viaggio aereo.

Esclusioni - Ritardo Volo (D) e Annullamento del Volo (E)

Non sarà liquidato alcun indennizzo:

- 1) nel caso in cui l'Assicurato avrà a disposizione un volo alternativo entro le 4 ore dall'orario originale di partenza;
- 2) i ritardi dovuti alla mancata presentazione dei termini ed in tempo utile per il check-in previsto per il volo prenotato a meno che ciò non sia dovuto a scioperi o sospensione/cancellazione dei voli non comunicati in tempo utile;
- 3) i ritardi dovuti a scioperi o le sospensioni/cancellazioni dei voli effettuati dalle compagnie aeree per i quali sia stata data notizia entro 24 ore della data in cui il viaggio incominciava;
- 4) i ritardi dovuti alla temporanea o permanente sospensione del servizio di qualsiasi aereo dovuto ad un ordine o disposizione o suggerimento di ogni autorità aeroportuale o dell'autorità civile aerea o di ogni altro simile ente di ogni Paese di cui ne sia stato dato avviso prima dell'inizio del viaggio;
- 5) per ogni danno derivante da guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, uso di forza militare, colpo di Stato o rovesciamento di qualsiasi tipo di Regime;
- 6) per ogni danno derivante da uso di forze militari al fine di intercettare, prevenire o ridurre l'effetto di qualsiasi Atto Terroristico conosciuto o sospettato;
- 7) derivante dal fatto che l'operatore turistico, la compagnia aerea o qualsiasi altra società, ditta o persona diventi insolvente ovvero non sia in grado di o non intenda adempiere a uno qualsiasi dei suoi obblighi.

Richiesta Risarcimento - Ritardo Volo (D) e Annullamento del Volo (E)

Il sinistro deve essere denunciato entro 21 giorni da quello in cui è avvenuto il ritardo del viaggio aereo. Per ottenere il risarcimento bisognerà trasmettere alla Società all'indirizzo indicato con le ricevute delle spese sostenute, un Certificato del Vettore che confermi il ritardo del volo, la conferma della prenotazione del volo o copia della carta di imbarco.

SEZIONE DIARIA DA RICOVERO INFORTUNI

Copertura automatica Diaria da Ricovero

L'assicurazione di cui alla presente sezione vale per gli infortuni subiti dall'Assicurato mentre lo stesso: - compie un Viaggio d'Affari o un Viaggio di Piacere. La copertura è valida 24 ore su 24. Il biglietto del Vettore Comune con cui si è raggiunta la destinazione finale deve essere stato pagato interamente dall'Assicurato con la Carta Assicurata.

Diaria da Ricovero

Se in conseguenza di un infortunio indennizzabile a termini di Polizza l'Assicurato viene ricoverato in Istituto di cura pubblico o privato, la Società corrisponde a partire dal 2° giorno la diaria garantita di euro 100 per ciascun giorno di degenza completo, con il limite massimo di 1.000,00 euro per evento e per anno. La diaria di cui sopra viene corrisposta dietro presentazione della cartella clinica, completa di dichiarazione dell'istituto di cura.

Esclusioni

Fermo restando quanto disposto dal paragrafo Esclusioni Sezioni Infortuni, sono esclusi dall'assicurazione:

i) i ricoveri:

- a) per check-up, esami periodici o di controllo, malattie mentali o del sistema nervoso; sindrome da immunodeficienza acquisita; malattie trasmissibili per via sessuale;
- b) presso Istituti o servizi ospedalieri e clinici particolarmente specializzati, cioè: presso strutture di rieducazione professionale e di riadattamento funzionale, in centri per convalescenza, i soggiorni in case di infanzia, in istituti medico-pedagogici, in ospizi per anziani ed in servizi di gerontologia; i trattamenti per il ringiovanimento e per il dimagrimento, le cure termali, eliomarine, cure di riposo, del sonno o di disintossicazione, le cure dietetiche per la correzione di insufficienze o eccessi ponderali, così come tutti i casi di ricovero di persone che non godono più – in modo irreversibile - della loro autonomia, e le cui condizioni di salute richiedono una costante assistenza e/o dei trattamenti terapeutici;
- c) per i primi 300 giorni di copertura, i ricoveri per maternità, gravidanza, parto, aborto.

ii) cure dentarie, pronto soccorso, chirurgia estetica (qualora non sia resa necessaria da infortunio indennizzabile a termini di polizza); anomalie congenite e alterazioni da esse determinate o derivate.

Denuncia del Ricovero

La denuncia del ricovero deve essere fatta entro 15 giorni dal verificarsi del sinistro con comunicazione da inviare all'indirizzo indicato. L'Assicurato deve acconsentire di sottoporsi alle visite mediche richieste dalla Società e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria. Per la liquidazione dell'indennità giornaliera l'Assicurato dovrà presentare alla Società la fotocopia della cartella clinica relativa al ricovero.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche e patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennizzo per Invalidità Permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito per il caso di "Invalidità Permanente Totale".

Esclusioni comuni

La Società non liquiderà alcun indennizzo per danni a cose o persone derivanti da guerra, guerracivile, invasione, insurrezione, rivoluzione, uso di forza militare, colpo di Stato o rovesciamento di qualsiasi tipo di Regime. La Società non liquiderà alcun indennizzo per danni a cose o persone derivanti da uso di forzemilitari al fine di intercettare, prevenire o ridurre l'effetto di qualsiasi Atto Terroristico conosciuto o sospettato.

Aggregato per evento

Nel caso di sinistro che colpisca più persone Assicurate tramite la presente polizza l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà essere superiore a € 5.000.000,00. Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo la Società procederà alla loro riduzione proporzionale. La riduzione conseguente al limite che precede verrà effettuata proporzionalmente alla somma assicurata per ogni persona.

Sinistri – Obblighi dell'Assicurato

Al fine di presentare una richiesta di indennizzo, l'Assicurato dovrà:

- notificare immediatamente l'accaduto al Servizio Liquidazione Danni di Chartis Europe telefonando al numero 06.42.115.732;
- inviare il modulo di denuncia del sinistro a:

Chartis Europe – Servizio Liquidazione Danni
presso Inter Partner Assistenza Servizi Spa
Via Antonio Salandra 18 – 00187 Roma (RM)

compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste. Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Società. L'Assicurato dovrà presentare tutta la documentazione necessaria per valutare la richiesta di risarcimento come da indicazioni riportate sul modulo di denuncia del sinistro.

SICURI ONLINE

La garanzia "Sicuri Online" fornita dalla Società si applica automaticamente ai titolari della Carta Assicurata Barclaycard Top Traveller Visa. Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente polizza.

ASSICURATO: il titolare della Barclaycard Top Traveller Visa, cliente di Barclays Bank PLC, in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/2005.
CARTA ASSICURATA: la carta Barclaycard valida emessa e attivata da Barclays Bank PLC e per la quale valgono i benefici della presente polizza: Barclaycard Top Traveller Visa.

BENI ASSICURATI: tutti i beni materiali acquistati dall'Assicurato con la Barclaycard Top Traveller Visa valida, emessa ed attivata da Barclays Bank PLC. Ad esclusione di:

- gioielli o gemme,
- animali e piante,
- denaro contante, valuta estera, travelers' cheques, biglietti di viaggio o di trasporto, biglietti per spettacoli, titoli o altri strumenti negoziabili,
- beni di consumo, cibi o bevande, qualsiasi oggetto venduto come parte di un intero,
- veicoli motorizzati nuovi o usati,
- telefoni cellulari,
- biglietti di trasporto (aereo, treno etc.),
- dati numerici visualizzati o scaricati da internet (mp3, foto, software...),
- servizi online,
- beni acquistati per essere rivenduti,
- beni acquistati su vendite all'asta,

TERZI: qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente.

VENDITORE: azienda che commercializza prodotti su internet.

NON CONFORME: Il bene acquistato non corrisponde a quello ordinato inizialmente dall'Assicurato o ha un guasto che ne impedisce il perfetto funzionamento, è rotto o incompleto. L'Assicurato deve notificare, con comunicazione da inviare secondo le modalità indicate, la mancanza di conformità entro 30 giorni di calendario che seguono la consegna del bene acquistato.

NON SPEDITO: Il bene acquistato non è stato consegnato in 30 giorni di calendario che seguono l'addebito sul conto bancario dichiarato sull'estratto conto della Carta Assicurata

PAGAMENTO ONLINE (VIA INTERNET): qualsiasi pagamento online fatto con una Carta Assicurata per comprare un bene materiale quando il pagamento non è fatto sotto controllo o senza il Codice PIN, senza documenti firmati o senza la firma elettronica e per quale l'Assicurato ha ricevuto l'addebito sul conto corrente.

TERRITORIO DEL VENDITORE: la garanzia "Sicuri Online" copre tutti gli acquisti online su siti internet domiciliati in Italia, Stati Uniti e Unione Europea. La domiciliazione del sito internet si riferisce all'indirizzo di posta elettronica che l'Assicurato può utilizzare per mettersi in contatto con il sito internet.

TERRITORIO DI INVIO DEI BENI ASSICURATI: i beni assicurati devono essere consegnati in Italia.

GIOIELLO: qualsiasi oggetto abitualmente indossato da una persona, formato in tutto o in parte da metallo prezioso e/o pietre preziose.

ANNO ASSICURATO: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della garanzia "Sicuri Online".

ONLINE o "on line": WEB World Wide Web (Web) inteso come rete di risorse di informazioni di vario genere basata sull'infrastruttura di Internet.

OGGETTO DELLA GARANZIA "SICURI ONLINE"

La garanzia "Sicuri Online" rimborsa gli acquisti effettuati online con la Carta Assicurata nel caso in cui vi sia una controversia non risolta tra l'Assicurato e il Venditore nei seguenti casi:

1) caso di non conformità:

- a) il bene acquistato online non corrisponde a quanto ordinato inizialmente dall'Assicurato e il "Venditore" si rifiuta di sostituirlo, oppure
- b) il bene acquistato online è stato consegnato con un danno funzionale, è rotto o incompleto. Il bene è considerato non conforme al fine della copertura di questa garanzia quando:
 - Il Venditore accetta che l'Assicurato restituisca il bene acquistato e gli invia un bene in sostituzione o rimborsa l'Assicurato: in tal caso sono coperti solo i costi (con ricevuta di conferma di ricezione) per inviare al Venditore il bene acquistato;
 - Il Venditore accetta che l'Assicurato restituisca indietro il bene acquistato, ma non invia un bene in sostituzione e non rimborsa l'Assicurato entro 90 giorni: sono coperti i costi (con ricevuta di conferma di ricezione) per rinviare indietro il bene acquistato e il rimborso del valore del bene acquistato dall'Assicurato – nei limiti dei massimali previsti.
 - Il Venditore non accetta che l'Assicurato invii indietro il bene acquistato: sono coperti i costi (con ricevuta di conferma di ricezione) per inviare il bene acquistato a Chartis Europe S.A.-Servizio Liquidazione Danni e il rimborso del valore del bene acquistato dall'Assicurato– nei limiti dei massimali previsti.

Il bene assicurato deve essere inviato a: Chartis Europe S.A.-Servizio Liquidazione Danni presso Inter Partner Assistenza Servizi Spa, Via Antonio Salandra 18, 00187 Roma.

2) mancata spedizione del bene entro 30 giorni dall'addebito sul conto dell'Assicurato ed al più tardi entro 90 giorni dal pagamento:

- la garanzia "Sicuri Online" rimborsa il valore del bene acquistato, tasse incluse, nei limiti dei massimali previsti.

www.barclaycard.it

MASSIMALE

Il massimale per Assicurato è di Euro 1.000,00 per richiesta di rimborso e per anno assicurato.

ESCLUSIONI

Sono in ogni caso esclusi dalla presente garanzia:

- i danni causati intenzionalmente dall'Assicurato o da suoi parenti (intendendosi per "parenti": il coniuge, il convivente legale, gli ascendenti e i discendenti).
- I danni verificatisi successivamente alla consegna del bene all'Assicurato.
- La mancata spedizione dovuta a sciopero delle poste o della società incaricata delle spedizioni;
- Ritardo nella Consegna.
- Danni causati da sommossa civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione o terrorismo o causa diforza maggiore.
- Danni dovuti a difetti di fabbricazione, uso improprio o in violazione delle istruzioni del produttore del venditore, furto, perdita, smarrimento, esposizione agli agenti atmosferici, corrosione, ossidazione o qualsiasi altra forma di deterioramento progressivo, negligenza, esperimenti, effettuazione di test, sovraccarico volontario, riparazioni o operazioni di pulizia compiuti da soggetti diversi da quelli autorizzati o approvati dal produttore, erronoe montaggio o installazione, modifiche al prodotto, vandalismo, bruciatura dei fosfori (incluso image ghosting), bruciatura dei pixel derivante dalla mancata conformità alle istruzioni del produttore, virus informatici, difetti o problemi di software, agenti naturali e qualsiasi altro agente esterno al prodotto (ad esempio variazioni nella tensione di rete, fuoriuscita di liquidi, blocco di parti mobili o rotanti causato da agenti esterni, ecc.).
- I danni al prodotto verificatisi durante il trasporto con qualsiasi mezzo.
- Guasti e i difetti che comportano soltanto la riparazione o la sostituzione di parti di ricambio quali, a titolo esemplificativo, telecomandi, manopole e tutte le componenti definite come consumabili o di propria natura deteriorabili incluse, a titolo esemplificativo, toner e cartucce, lampadine (inclusi fanali e unità ottiche), testine delle stampanti, fax e video registratori e riproduttori a testina magnetica o ottica, batterie sia sostituibili dal cliente che non.
- Prodotti con numero identificativo rimosso o alterato.;
- Prodotti utilizzati a scopo professionale o commerciale, anche parziale, quelli messi a disposizione del pubblico, affittati o concessi in leasing o in comodato o in uso e quelli usati in aree comuni, in spazi associativi e in esercizi aperti al pubblico.
- Danni patrimoniali, non patrimoniali, diretti, indiretti o accidentali, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la perdita di profitto, la perdita di dati, il tempo di fermo, i danni alla persona e alle cose diverse dal prodotto.
- le campagne di richiamo del prodotto dal mercato da parte del Produttore o del distributore.
- danni e i costi di manutenzione, riparazione o sostituzione di Prodotti coperti dalla garanzia del Produttore.
- Danni causati da reazioni nucleari o radiazioni.

SINISTRI – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Al fine di presentare una richiesta di indennizzo, l'Assicurato dovrà:

- notificare l'accaduto al Servizio Liquidazione Danni di Chartis Europe telefonando al numero 06.42.115.732;
- inviare il modulo di denuncia del sinistro a:

Chartis Europe – Servizio Liquidazione Danni
presso Inter Partner Assistenza Servizi Spa
Via Antonio Salandra 18 – 00187 Roma (RM)

compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste. Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Società. L'Assicurato dovrà presentare tutta la documentazione necessaria per valutare la richiesta di risarcimento come da indicazioni riportate sul modulo di denuncia del sinistro.

MIGLIOR PREZZO

La garanzia "Miglior Prezzo" fornita dalla Società si applica automaticamente ai titolari di Barclaycard Top Traveller Visa. Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente polizza:

ASSICURATO: il titolare della Barclaycard Top Traveller Visa, cliente di Barclays Bank PLC, in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/2005.
CARTA ASSICURATA: la carta Barclaycard valida emessa e attivata da Barclays Bank PLC e per la quale valgono i benefici della presente polizza: Barclaycard Top Traveller Visa.

BENE/I ASSICURATO/I: tutti i beni materiali interamente o parzialmente acquistati dall'Assicurato con la Carta Assicurata valida, emessa e attivata da Barclays Bank PLC, il cui valore d'acquisto sia superiore a euro 75,00. Se il prezzo d'acquisto è stato pagato solo parzialmente con la Carta Assicurata, il sinistro sarà indennizzato proporzionalmente al prezzo totale. Sono esclusi:

- gioielli o gemme, opere d'arte, oggetti antiquariati, oggetti da collezionismo;
- animali e piante;
- denaro contante, titoli di credito, valori bollati, azioni o obbligazioni, titoli o altri strumenti negoziabili, valuta estera, travelers' cheques, buoni pasto, biglietti di viaggio o di trasporto, biglietti per spettacoli;
- articoli per i quali è stato ottenuto un prezzo scontato non applicabile a tutta la clientela;
- articoli che non recano il nome/marchio del rivenditore o del costruttore o qualunque tipo di merce senza marchio;
- beni di consumo, cibi o bevande, tabacco, combustibili;
- prodotti farmaceutici, prodotti ottici, equipaggiamento medico;
- servizi e ogni altro bene immateriale;
- beni acquistati illegalmente;
- tutti i costi relativi alla spedizione e al trasporto dei beni;
- tutti i beni fatti su misura;
- beni acquistati o disponibili presso aste o vendite collegate per cessazione di attività;
- qualunque prestazione di servizi;
- qualunque articolo che venga offerto gratuitamente o a prezzo ridotto a condizione che ne venga acquistato un altro;
- qualsiasi oggetto venduto come parte di un intero. Se il Bene Assicurato consiste in articoli venduti in coppia o in serie e, a seguito della perdita, si possa provare che detti articoli non possano più essere utilizzati e non possano essere sostituiti singolarmente, in tal caso la garanzia verrà applicata all'intero o serie di articoli.;
- veicoli a motore nuovi o usati – 2 o 4 ruote -, barche, elicotteri così come i loro accessori, equipaggiamenti, pezzi di ricambio necessari al loro uso e mantenimento;
- telefoni cellulari e loro parti e accessori;
- qualunque articolo per il quale una richiesta di rimborso è stata fatta o potrebbe essere fatta utilizzando la garanzia di protezione del prezzo del rivenditore o altro tipo di accordo.

GIOIELLO: qualsiasi oggetto abitualmente indossato da una persona, formato in tutto o in parte da metallo prezioso e/o pietre preziose.

ANNO ASSICURATO: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della garanzia Protezione Acquisti.

BENE NUOVO: ogni bene che non sia di seconda mano.

www.barclaycard.it

OGGETTO DELLA GARANZIA "MIGLIOR PREZZO"

La presente garanzia ha per oggetto il rimborso all'Assicurato della differenza tra il prezzo interamente pagato per l'acquisto del Bene Assicurato con la Carta Assicurata valida, ed il prezzo riscontrato presso un altro punto di vendita di uno stesso Bene Nuovo, stesso marchio, stesse caratteristiche tecniche e stesso modello di fabbricazione/distribuzione, purché la differenza di prezzo sia:

- scoperta entro 60 giorni dalla data di acquisto del bene assicurato, e
- uguale o superiore a 30 euro.

PERIODO DI GARANZIA

Il periodo di validità della presente garanzia è 60 giorni dalla data di acquisto del Bene Assicurato.

MASSIMALE

Il massimale per Assicurato per Carta Assicurata è di euro 500,00 per ogni singolo sinistro indennizzabile e per un periodo di 12 mesi dalla data di decorrenza della garanzia Miglior Prezzo

Esclusioni: sono escluse dalla presente garanzia le richieste di indennizzo derivanti da:

- acquisti fatti dal personale, dalla Direzione e dai Proprietari – e dai loro congiunti – dei Punti di Vendita presso i quali i Beni sono stati acquistati o dei Punti di Vendita presso i quali la differenza di prezzo è stata scoperta;
- acquisti fatti durante le campagne di svendita, di liquidazione e di saldi presso i Punti di Vendita presso i quali i Beni sono stati acquistati o presso i quali la differenza di prezzo è stata scoperta;
- qualsiasi differenza di prezzo scoperta presso lo stesso Punto di Vendita;
- qualsiasi differenza di prezzo scoperta presso un Punto di Vendita situato al di fuori del territorio italiano o in zone franche o in Duty Free store;
- acquisti fatti per posta su catalogo o online (su internet) o qualsiasi differenza di prezzo scoperta dal confronto di beni venduti per posta su catalogo o online (su internet);
- qualsiasi differenza di prezzo scoperta su beni di seconda mano. Sono coperti solo i Beni nuovi;
- qualsiasi differenza di prezzo scoperta sugli stessi beni venduti in offerte di pacchetti promozionali o gratuiti;
- qualsiasi differenza di prezzo scoperta presso Punti di Vendita con accesso limitato al pubblico;
- qualsiasi differenza di prezzo scoperta su beni venduti in offerte speciali riservate ai soci di unclub o di un'associazione;

SINISTRI – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Al fine di presentare una richiesta di indennizzo, l'Assicurato dovrà:

- notificare l'accaduto al Servizio Liquidazione Danni di Chartis Europe telefonando al numero 06.42.115.732;
- inviare il modulo di denuncia del sinistro a:

Chartis Europe – Servizio Liquidazione Danni
presso Inter Partner Assistenza Servizi Spa
Via Antonio Salandra 18 – 00187 Roma (RM)

compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste. Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subito alla Società. L'Assicurato dovrà presentare tutta la documentazione necessaria per valutare la richiesta di risarcimento come da indicazioni riportate sul modulo di denuncia del sinistro.

INFORMATIVA INTEGRATIVA A FINI ASSICURATIVI DA PARTE DI BARCLAYS CIRCA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVAMENTE ALLA POLIZZA "COPERTURA ASSICURATIVA IN CASO DI FURTO E SMARRIMENTO E PROTEZIONE ACQUISTI"

Ad integrazione della informativa resa da Barclays ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 5 del Codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie, con specifico riferimento alla presente Copertura Assicurativa in caso di Furto e Smarrimento e Protezione Acquisti, si precisa che, per le finalità e nei soli limiti strettamente connessi alla esecuzione della Copertura Assicurativa in caso di Furto e Smarrimento e Protezione Acquisti, nonché per le connesse necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative, in forma anonima ove non richiesta l'identificabilità degli interessati, e nel rispetto delle pertinenti autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali, potrebbero essere eseguite, anche con modalità automatizzate, operazioni di trattamento di dati sensibili, in quanto rivelatori dello stato di salute, riferiti agli Assicurati. Il conferimento di tali dati non è obbligatorio, ma il mancato conferimento preclude la copertura assicurativa. I dati saranno trattati, in qualità di separati e autonomi titolari del trattamento, da parte di Chartis Europe S.A., ma potrebbero, in talune limitate circostanze, essere oggetto di trattamento da parte di Barclays, sempre in qualità di autonomo titolare del trattamento, che in tal caso li tratterà con proprio personale addetto specificamente incaricato in relazione all'esecuzione del contratto e li potrebbe essa stessa comunicare ad Chartis Europe S.A.. Per tutte le altre informazioni circa i trattamenti eseguiti da Barclays rinvia all'informativa privacy resa in relazione alla richiesta della Carta di Credito.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI CHARTIS EUROPE S.A.

Titolare del trattamento è Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, Via della Chiesa n. 2 Milano, tel. 02 36901, fax 02 3690222. Alcuni dati verranno trasmessi ai seguenti soggetti in qualità di responsabili del trattamento dati per l'area industriale: FDP S.r.l. Via Inverigo n. 14 Milano; GESTAS (Gestioni Assicurative) S.r.l. Via Inverigo n. 14, Milano; ANACOMP ITALIA S.r.l. Vicolo D. Pantaleoni n. 4, Milano; INTER PARTNER ASSISTANCE SERVIZI S.p.A. Via Antonio Salandra 18, Roma. Per eventuali richieste di informazioni al Servizio Privacy rivolgersi presso la Direzione Generale di Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia. I dati sono trattati da Chartis Europe S.A. - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti indicati nella nota* (Chartis Europe) della presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. L'interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento.

* I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, ANIA, ISVAP, Casellario Centrale Infortuni.